

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSINI, GORIA, GIULIARI, LUSSIGNOLI, MANNINO, MAROLI, PERRONE, ROCELLI, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEDESCHI, NAPOLI, ZANIBONI

Presentata il 18 febbraio 1977

Norme relative alle Associazioni di produttori agricoli alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai Comitati economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le difficoltà e la condizione di inferiorità dei nostri operatori agricoli riferite alla svantaggiata situazione geografica e socio-economica del settore primario nei confronti dell'agricoltura degli altri Paesi del mercato comune.

È altresì nota l'esigenza di tendere a migliorare le condizioni di reddito degli addetti nel settore, al fine di perseguire i livelli già consolidati nei settori secondario e terziario.

Nonostante i notevoli progressi riportati a livello della produzione agricola, in particolare per quanto concerne il miglioramento della produttività e delle qualità, e la razionalizzazione delle nostre strutture produttive, è altresì evidente che un grosso spazio di crescita esiste per la agricoltura nel momento in cui essa si pone in relazione con il mercato.

Infatti appare necessario, con la presente proposta di legge, tenendo conto delle esperienze e degli indirizzi della CEE, perseguire il miglioramento del potere contrattuale del settore agricolo nei confronti dei

suoi interlocutori dei settori commerciale e industriale, consentendo così l'attribuzione di una quota del *plus* valore aggiunto dei prodotti al settore agricolo, ed il superamento dei fenomeni di intermediazione parassitaria che gravano, da decenni, sulla agricoltura e quindi sulla società nel suo complesso.

La realizzazione di una sistematica diffusa organizzazione dei produttori agricoli, che la presente proposta di legge intende promuovere ed incentivare, integrandosi e coordinandosi con l'attuale sistema cooperativistico agricolo (di cui non rappresenta una alternativa, ma una proiezione tendente a superare alcune di quelle remore che hanno ostacolato finora un diffuso processo associativo dell'agricoltura) potrà consentire infatti l'alleggerimento delle pressioni speculative sui prezzi finali al consumatore.

Ulteriore risultato che la presente proposta ha per fine consiste nella più razionale programmazione della produzione agricola nazionale, nell'ottica del migliore soddisfacimento delle esigenze alimentari del Paese ed al fine di realizzare una aumentata

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali che valga a migliorare la nostra bilancia agricola alimentare.

È, inoltre, da sottolineare che le Associazioni dei produttori, nei loro momenti aggregativi regionali e nazionali (Unioni e Comitati economici) vengono a proporsi come i naturali interlocutori della programmazione agricola regionale e nazionale, garantendo interventi aderenti alle reali esigenze dei settori produttivi.

Non è estraneo alle finalità della presente proposta di legge, una profonda motivazione socio-culturale tendente a supe-

rare il tradizionale individualismo ed isolazionismo del produttore agricolo.

Le associazioni dei produttori, così come previsto dal presente progetto di legge, verranno ad assumere un ruolo centrale nel processo di sviluppo dell'agricoltura, rendendo, peraltro, maggiormente partecipi i protagonisti del settore, i produttori, alla vita ed alle scelte che li riguardano direttamente.

La presente proposta tiene, peraltro, conto delle esperienze già maturate nella Comunità economica europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e applicazione della legge).

Allo scopo di contribuire ad assicurare un reddito equo ai produttori agricoli e di favorire il migliore sviluppo e la programmazione della produzione e la stabilizzazione dei mercati agricoli, la presente legge promuove, tramite la formazione di organizzazioni di produttori agricoli, l'adattamento della produzione alle esigenze del mercato e la aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli.

La presente legge si applica ai prodotti elencati nell'allegato 1). Con la legge regionale sono determinati i prodotti prioritari ai fini della concessione dei contributi e degli aiuti previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Organismi regolati dalla presente legge).

Agli effetti della presente legge, si intende per:

a) *produttori agricoli*: — Gli imprenditori singoli o associati, che producono per il mercato, siano essi proprietari, enfiteuti, od usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratari, mezzadri, coloni parziari, partecipanti o titolari comunque di una impresa agricola anche in forma associativa ed abbiano la disponibilità totale o parziale del relativo prodotto.

Gli statuti delle associazioni di produttori fissano il quantitativo minimo di prodotto che deve essere nella disponibilità del produttore che intende associarsi, tale da poterlo considerare produttore per il mercato.

b) *associazioni di produttori*: — Le organizzazioni dei produttori, definiti alla precedente lettera a), che abbiano lo scopo di migliorare la produzione tramite la fissazione di regole comuni, di aggregare l'offerta dei prodotti agricoli, e di regolarne l'immissione sul mercato;

c) *unione regionale*: — Le organizzazioni fra le associazioni di produttori, definite alla precedente lettera b), costituite

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nell'ambito regionale, allo scopo di collegare e coordinare le loro attività e di armonizzare le loro discipline di produzione e di commercializzazione, e di assicurarne la rappresentanza nei confronti dei competenti Organi regionali.

d) *unione nazionale*: — Le organizzazioni fra le Unioni regionali, definite alla precedente lettera c), costituite allo scopo di coordinare — a livello nazionale — l'attività delle unioni regionali aderenti e di rappresentare gli associati nei confronti dei competenti Organi di Governo, nonché della Comunità economica europea.

e) *comitati economici regionali*: — Gli organismi istituiti nell'ambito regionale tra le Unioni regionali definite alla precedente lettera c), con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di rappresentare unitariamente le Unioni regionali che ne fanno parte, e di armonizzare le attività delle Unioni stesse.

f) *comitati economici nazionali*: — Gli organismi istituiti a livello nazionale tra le Unioni nazionali definite alla precedente lettera d), con la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, allo scopo di rappresentare unitariamente le Unioni nazionali che li compongono, e di armonizzare le attività delle Unioni stesse.

ART. 3.

*(Riconoscimento e funzioni
delle associazioni dei produttori).*

Con la legge regionale sono determinate le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori di cui al precedente articolo 2, lettera b), con l'osservanza di quanto disposto dai successivi commi.

Possono essere riconosciute e svolgere i compiti di cui alla presente legge, le associazioni di produttori che:

A) siano aperte a tutti i produttori e condizionino l'ammissione alla sola presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

B) non abbiano scopo di lucro e siano costituite per una durata non inferiore a 10 anni:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

C) escludano per la loro costituzione e per la loro attività, discriminazioni contrarie alla normativa comunitaria;

D) svolgano una attività economica sufficiente in base a superfici colturali minime, ed un volume minimo di produzione che sia sufficiente ad alimentare un centro di condizionamento dei prodotti, e associno almeno 50 produttori, singoli o già associati;

E) prevedano nello Statuto:

1) L'obbligo per gli aderenti:

di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, per la quale aderiscono alla associazione, secondo le norme di immissione sul mercato e di conferimento, stabilite e controllate dall'associazione;

ovvero di fare effettuare dall'associazione l'immissione sul mercato della produzione destinata alla commercializzazione a loro nome e per loro conto, oppure per loro conto ma a nome dell'associazione, oppure a nome e per conto dell'associazione. In tal caso, l'associazione può tuttavia, autorizzare i suoi membri ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione, conformemente alle disposizioni del trattato precedente.

Tale obbligo non si applica alla parte di produzione per la quale il produttore abbia concluso contratti di vendita, ovvero previsto opzioni, prima dell'adesione alla associazione, purché questa ne sia stata preventivamente informata.

2) L'adozione di regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, ivi comprese le relative norme di qualità, vincolanti per gli associati, con riguardo all'intero prodotto di cui hanno disponibilità, con l'obbligo per gli associati medesimi di vendere il prodotto secondo le norme di qualità, le quantità e le condizioni di cessione stabilite dalla associazione, ovvero secondo contratto collettivo di coltivazione stipulato dalla associazione, ovvero secondo contratto interprofessionale di cessione dei prodotti stipulato dalla associazione o dall'Unione.

3) La stipula di convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri soci, con operatori singoli o associati, privati o pubblici, per il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti nel mercato e la cura dell'esecuzione delle operazioni relative.

4) Che le delibere di cui ai precedenti punti 2) e 3) siano assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti presenti, e che tale maggioranza rappresenti almeno il 50 per cento della produzione associata.

5) La promozione di iniziative dirette a predisporre servizi ed a realizzare attrezzature di interesse comune per la valorizzazione economica dei prodotti, quali impianti per la manipolazione, il condizionamento, il magazzinaggio, la commercializzazione o la trasformazione dei prodotti.

6) Disposizioni atte a garantire che i membri dell'associazione possano recedere soltanto dopo un periodo di 3 anni dall'ammissione ed a condizione che ne abbiano dato avviso all'associazione almeno 12 mesi prima.

7) Disposizioni che non consentano l'adesione alla associazione di produttori che facciano parte di enti associativi già aderenti all'associazione stessa, ovvero di altre associazioni del medesimo settore e nello stesso territorio.

8) La promozione della costituzione di imprese cooperative ed associative tra i propri soci e di programmi di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate e la relativa assistenza tecnica in favore delle stesse.

9) L'adozione di misure, anche di carattere finanziario, al fine di agevolare l'apporto e il ritiro della vendita dei prodotti degli associati.

10) La rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione dei competenti servizi regionali.

11) La facoltà dell'associazione di vigilare sulla osservanza da parte dei soci degli obblighi statutari, di disporre sanzioni, e, in caso di gravi infrazioni, la esclusione del socio.

ART. 3-bis.

(Albo regionale - Commissioni consultive - personalità giuridica).

Con legge regionale sono determinate:

le modalità per la istituzione di un apposito albo regionale, in cui siano iscritte le associazioni riconosciute, per l'esercizio della vigilanza da parte delle Regioni, pre-

vedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'albo, qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 per il riconoscimento, ovvero, previa diffida, qualora l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato;

le modalità per la istituzione di Commissioni consultive regionali cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designate tramite le rispettive sezioni regionali; le Commissioni medesime sono chiamate ad esprimere, in particolare, pareri sulla domanda di riconoscimento, sulla concessione dei contributi, sulla revoca del riconoscimento.

Qualora le associazioni di cui alla presente legge manchino di personalità giuridica, questa viene ad esse conferita direttamente per effetto del riconoscimento della Regione.

ART. 4.

(Riconoscimento di consorzi di cooperative).

Possono essere riconosciuti, come associazioni di produttori, anche i consorzi di cooperative formate da produttori agricoli, che abbiano i requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e con le modalità quivi previste.

ART. 5.

(Associazioni riconosciute di 2° e 3° grado).

Possono essere riconosciute le associazioni di 2° e 3° grado, a più ampia base territoriale, costituite da più associazioni di produttori riconosciute, per il raggiungimento degli scopi della presente legge, e con le modalità, requisiti e funzioni previsti ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 6.

(Determinazione dei voti spettanti agli associati).

A ciascun socio di una associazione di produttori spetta un voto.

Lo Statuto può attribuire voti aggiuntivi, in relazione al volume di produzione. Co-

munque nessun socio può assommare voti aggiuntivi superiori al 10 per cento del numero dei soci della associazione.

Alle cooperative ed altre forme associative, socie dell'associazione, spetta un numero di voti pari al numero dei propri soci.

Tuttavia, nelle materie previste dall'articolo 3, punti 2) e 3), la cooperativa od altra forma associativa indice un *referendum* tra i soci e partecipa all'assemblea della associazione con delegati rappresentanti separatamente i voti di minoranza e di maggioranza.

ART. 7.

(Elezioni degli Organi collegiali e del Presidente tecnici, esperti, deleghe).

I membri degli Organi direttivi collegiali delle associazioni di produttori sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione.

Possono far parte degli Organi collegiali, tecnici ed esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'Organo stesso.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio; non è tuttavia ammessa più di una delega.

ART. 8.

(Riconoscimento e requisiti delle Unioni regionali).

Con legge regionale sono determinate le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle Unioni regionali, che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione, con l'osservanza di quanto previsto dai successivi commi.

Possono essere riconosciute le Unioni regionali che:

1) rappresentino almeno una quota pari al 20 per cento della produzione totale regionale nel settore;

2) abbiano per scopo il collegamento ed il coordinamento delle attività delle associazioni di produttori e spetti loro di disporre gli indirizzi ed i criteri generali per lo svolgimento da parte delle associazioni aderenti dei compiti spettanti;

3) stabiliscano che il numero dei voti spettanti a ciascuna associazione aderente

sia commisurato al volume di produzione rappresentata;

4) siano disciplinate in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 3, lettera A), B), C) e E) — punti 2), 3), 4), 5), 7), 9) e 10).

La legge regionale determina altresì:

a) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle Unioni riconosciute da parte della Regione, nonché per la revoca con atto motivato, del riconoscimento;

b) le forme e le modalità con cui le Unioni regionali riconosciute partecipano alla formazione ed alla attuazione dei programmi regionali in agricoltura.

Le Unioni regionali riconosciute acquistano la personalità giuridica.

ART. 9.

(Riconoscimento e requisiti delle Unioni nazionali).

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale, di cui all'articolo 14, sono riconosciute le Unioni nazionali che siano costituite da Unioni regionali riconosciute del settore interessato.

Possono essere riconosciute le Unioni nazionali che:

1) rappresentino una quota significativa a livello nazionale;

2) abbiano per scopo la rappresentanza delle Unioni regionali associate, e il coordinamento generale delle loro attività, nonché la ricerca, lo studio, l'informazione e la promozione dell'assistenza tecnica nel settore interessato;

3) siano disciplinate in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 3, lettere A), B), C) e E) — punti 5), 9) e 10).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla vigilanza sulle Unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato del Ministro, può essere disposta la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti stabiliti dal presente articolo per il riconoscimento stesso; ovvero, previa diffida, qualora l'Unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali relative al settore interessato.

Le Unioni nazionali riconosciute partecipano alla formazione dei programmi nazio-

nali in agricoltura secondo le procedure previste dalle leggi relative, e coordinano la partecipazione delle Unioni regionali alla programmazione regionale.

ART. 10.

*(Finanziamento
delle Organizzazioni riconosciute).*

Le associazioni dei produttori e le loro Unioni regionali e nazionali riconosciute, per il finanziamento delle loro attività statutarie, dispongono delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi degli associati eventualmente previsti dalle convenzioni e dai contratti di cui all'articolo 3), lettera E), punto 3);

c) dai contributi e concorsi finanziari pubblici;

d) da ogni altro provento relativo alle attività svolte.

I bilanci delle organizzazioni riconosciute sono pubblici.

ART. 11.

(Comitati economici regionali e nazionali).

Le Regioni provvedono ad istituire, secondo le modalità disposte con proprie leggi, per ciascun prodotto di cui all'allegato 1), Comitati economici regionali, dei quali fanno parte i rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello nazionale, questi ultimi designati tramite le rispettive sezioni regionali.

Qualora, in relazione alla organizzazione dei mercati nel settore in questione si riveli necessario, la Regione può decidere la integrazione del Comitato con rappresentanti delle categorie industriali e commerciali.

I Comitati economici regionali hanno i seguenti scopi:

1) rappresentare unitariamente le Unioni regionali che ne fanno parte;

2) armonizzare le attività delle Unioni stesse;

3) promuovere accordi e contratti interprofessionali;

4) prendere iniziative necessarie per proporre miglioramenti al funzionamento dei mercati, partecipando anche alle rilevazioni dei prezzi e studiando più razionali rapporti tra produzione e consumo;

5) discutere ed esprimere pareri e raccomandazioni sui problemi relativi al settore interessato.

I Comitati economici regionali hanno la durata di 3 anni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire i Comitati economici nazionali di settore composti da rappresentanti delle Unioni nazionali riconosciute per ciascuna Unione, in numero proporzionale al volume di produzione organizzato con un massimo di cinque rappresentanti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I Comitati economici nazionali hanno gli scopi di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5), del terzo comma ed inoltre provvedono:

1) a rappresentare unitariamente le Unioni nazionali che li compongono;

2) ad armonizzare le attività delle Unioni stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 14, le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei Comitati nazionali.

ART. 12.

(Adozione dei regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione da parte dei Comitati regionali).

Un Comitato economico regionale può adottare, su domanda di una o più Unioni regionali riconosciute, regolamenti o programmi di produzione e di commercializzazione qualora:

1) la produzione rappresentata dalle Unioni regionali aderenti al Comitato stesso sia almeno pari ad un quinto della produzione regionale totale;

2) i regolamenti o programmi siano già in vigore per l'Unione o per le Unioni richiedenti da almeno 2 anni;

3) il Comitato regionale abbia indetto un *referendum* tra tutti i soci delle associazioni aderenti alle Unioni regionali, e la

consultazione abbia raccolto il consenso di oltre il 50 per cento dei produttori, che rappresentino oltre il 50 per cento della produzione organizzata nell'ambito del Comitato.

ART. 13.

(*Estensione delle regolamentazioni o programmi*).

Il Comitato economico regionale che abbia adottato regolamenti o programmi di produzione e di commercializzazione, ai sensi del precedente articolo, può rivolgere, dopo 2 anni, domanda motivata alla Regione per estendere la loro validità a tutti i produttori del prodotto in questione, nell'intero territorio della Regione.

Entro 6 mesi dal ricevimento della domanda la Giunta regionale promuove un *referendum*.

A tale effetto, la Regione con propria legge disciplina le procedure del *referendum* con lista di iscrizione aperta ai produttori agricoli, della Regione, del prodotto per il quale è stata richiesta l'estensione dei regolamenti o programmi di produzione e di commercializzazione.

Qualora, effettuato il *referendum*, la consultazione raccolga il consenso di oltre il 50 per cento dei produttori interessati, che rappresentino oltre il 50 per cento della produzione nella Regione, la Regione con legge adotta i necessari provvedimenti.

ART. 14.

(*Commissione consultiva per l'organizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli*).

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione consultiva per l'organizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è presieduta dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato.

Fanno inoltre parte della Commissione:

due assessori regionali all'agricoltura, o loro delegati;

due direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aventi competenza in materia di produzione e tutela dei prodotti agricoli;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

un rappresentante designato dall'AIMA;

quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

quattro rappresentanti della categoria degli agricoltori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

tre rappresentanti della cooperazione agricola, designati dalle centrali nazionali giuridicamente riconosciute;

un rappresentante dei lavoratori agricoli, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

da un rappresentante dei consumatori, designato dalla organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa;

cinque esperti di problemi inerenti alla produzione ed ai mercati dei prodotti agricoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può costituire, con proprio decreto, specifiche sezioni della Commissione per i prodotti di cui alla tabella 1).

La Commissione ha lo scopo di esprimere i pareri previsti dalla presente legge e quelli che, comunque, saranno ad essa richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle Regioni, nelle materie che formano oggetto della presente legge.

ART. 15.

*(Contributi di avviamento
per le organizzazioni di produttori
riconosciute).*

Alle associazioni di produttori riconosciute, aderenti ad una Unione regionale ed alle stesse Unioni regionali, le Regioni provvedono a concedere secondo le modalità previste con proprie leggi, un contributo di avviamento annuo, nei 3 anni successivi alla data di riconoscimento non superiore, per le associazioni di produttori al 3 per cento, 2 per cento, 1 per cento del valore del prodotto rappresentato, rispettivamente nel 1°, 2° e 3° anno dalla data di riconoscimento, per le Unioni regionali al 50 per cento delle spese previste sul bilancio annuale, per i primi 3 anni.

Per le associazioni di produttori costituite ed operanti da oltre 3 anni - alla data del riconoscimento - il contributo di

avviamento è ridotto alla metà di quanto sopra previsto.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1983, e da ripartirsi tra le Regioni con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Alle Unioni nazionali riconosciute il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 14, concede un contributo di avviamento nei primi tre anni successivi a quello del riconoscimento dell'Unione in misura non superiore, per il 1° , il 2° ed il 3° anno, rispettivamente al 40 per cento, 25 per cento, 15 per cento delle spese previste sul bilancio annuale.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1983.

ART. 16.

(Contributi per le associazioni di produttori di zone sfavorite, e per le associazioni di 2° e 3° grado).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono dichiarate sfavorite, limitatamente a prodotti che devono essere specificatamente indicati, le zone in cui si incontra la massima difficoltà di costituzione e di avviamento per le associazioni di produttori.

Alle associazioni di produttori riconosciute nelle zone dichiarate sfavorite e che aderiscano ad una Unione regionale, per i prodotti specificatamente indicati, la Regione può con propria legge deliberare la concessione di un contributo di avviamento superiore, fino ad un massimo del 50 per cento rispetto a quello determinato nel precedente articolo.

La Regione può deliberare, con propria legge, la misura e le modalità di concessioni di contributi straordinari a favore delle associazioni di produttori che abbiano già beneficiato di contributi di avviamento, e che realizzino fusioni al 2° o 3° grado, rilevanti ai fini della aggregazione dell'offerta.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tali contributi sono concessi in unica soluzione e non possono superare il 50 per cento delle spese iscritte nel bilancio dell'associazione di 2° o 3° grado.

ART. 17.

(Priorità per le associazioni di produttori e le Unioni riconosciute).

Le associazioni di produttori e le Unioni riconosciute sono equiparate alle cooperative e loro consorzi agli effetti delle priorità per le agevolazioni finanziarie previste a livello comunitario, nazionale o regionale, relative all'acquisto, alla costruzione ed alla gestione di impianti collettivi, strutture od attrezzature per lo stoccaggio, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli.

Parimenti è concessa priorità per le agevolazioni ed i finanziamenti previsti a favore di iniziative per la difesa economica dei prodotti, in forma collettiva, quali le operazioni di ammasso, raccolta, conservazione, trasformazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli.

Le associazioni dei produttori e le loro Unioni riconosciute sono, anche preferite:

a) nell'attuazione degli interventi sul mercato agricolo ed alimentare previsti dalle disposizioni comunitarie, in quanto queste lo consentano, e dalle disposizioni di legge nazionali;

b) nei contratti di forniture dei prodotti con le pubbliche amministrazioni.

I produttori aderenti ad organizzazioni riconosciute sono preferiti nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche per il miglioramento e l'ammodernamento delle imprese agricole e nell'erogazione degli altri incentivi alla produzione.

ART. 18.

(Trattamento tributario).

Le associazioni di produttori e le loro Unioni riconosciute godono dei benefici fiscali riservati alle cooperative agricole e sono ammesse al credito agrario con gli stessi benefici. I contributi degli associati anche se corrisposti per servizi determinati forniti dalla Associazione e dalla Unione sono esenti da imposte dirette. Agli atti costitutivi, ai libri sociali, agli atti delle

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

associazioni e delle Unioni si applicano le stesse esenzioni o riduzioni in materia di tasse e di imposte indirette riservate alle cooperative agricole e loro consorzi.

ART. 19.

(*Disposizioni finali*).

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi vigenti relative al riconoscimento o all'iscrizione in appositi elenchi nazionali di organizzazioni o di associazioni di produttori.

La presente legge si applica alle organizzazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibile.

TABELLA DEI SETTORI PRODUTTIVI PER I QUALI POSSONO
ESSERE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E
LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALI

- 1) Allevamenti bovini e carni bovine
- 2) Lattiero e/o casearia
- 3) Allevamenti suini e carni suine
- 4) Allevamenti e carni ovini e/o caprini
- 5) Allevamenti e carni avicole e/o cunicole
- 6) Apicoltura
- 7) Frumento
- 8) Riso
- 9) Cereali da foraggio
- 10) Fiori e/o vivaismo
- 11) Olivicolo
- 12) Vitivinicolo
- 13) Bieticolo
- 14) Tabacchicolo
- 15) Semi e oli vegetali
- 16) Prodotti forestali
- 17) Sementi
- 18) Piante tessili
- 19) Bachicoltura
- 20) Patate